

Sub. F

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SULL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (ACT) DA PARTE
DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, approvato dai Comuni e dalla Provincia di Reggio Emilia (nel seguito, per brevità, congiuntamente i “*Conсорziati*” e, singolarmente, il “*Conсорziato*”) nell’Assemblea dell’Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito, per brevità, “*ACT*” o “*Azienda speciale consortile*”) e dai rispettivi Consigli, disciplina le forme e le modalità per l’esercizio congiunto e coordinato delle attività di direzione, coordinamento, supervisione e controllo su ACT, per garantire la piena ed effettiva attuazione e realizzazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, nel rispetto della disciplina normativa di fonte europea e nazionale e in armonia con gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale.

2. Il presente Regolamento detta in particolare le disposizioni per definire:

- a) le modalità con cui i Consorzati esercitano su ACT il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i medesimi Consorzati;
- b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra ACT e i singoli Consorzati al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nello svolgimento delle attività da parte di ACT.

3. Ulteriori forme e modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per l’Azienda speciale consortile, potranno essere previsti negli atti di affidamento della produzione di beni e/o servizi all’Azienda speciale consortile da parte dei Consorzati. Gli atti di affidamento, in ogni caso, dovranno prevedere in capo ai Consorzati il potere di effettuare verifiche e ispezioni periodiche presso la sede Consorziale e nei luoghi di svolgimento servizi, al fine di controllarne la regolarità nonché al fine di verificare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi e degli standard qualitativi previsti. In particolare, con riferimento agli affidamenti posti in essere direttamente da singoli Consorzati, gli altri Enti si impegnano ad assumere comportamenti idonei ad assicurare al Consorzio interessato l’esercizio di poteri di controllo e verifica più penetranti e diretti sullo specifico affidamento ai sensi

del presente Regolamento.

4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente allo svolgimento delle attività e dei servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e comunque sempre nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Art. 2 - Durata e disciplina del Regolamento

1. La durata del presente Regolamento è fissata in cinque anni ed è rinnovabile.
2. Il presente Regolamento deve essere costantemente coerente con le clausole dello statuto e della Convenzione vigenti dell'Azienda speciale consortile.
3. L'eventuale adesione di nuovi Consorziati comporta l'integrale accettazione e conseguente sottoscrizione da parte degli stessi del presente Regolamento che non viene peraltro modificato.
4. Il venir meno della qualità di Consorziato comporta, parimenti, l'automatico recesso anche dal presente Regolamento.

Art. 3 - Organo di amministrazione e Collegio dei revisori di ACT

1. I Consorziati si impegnano affinché, nel rispetto delle disposizioni statutarie, i componenti dell'Organo di amministrazione e i membri del Collegio dei revisori di ACT siano scelti tra persone che posseggono requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale nonché requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica da rivestire e all'attività da svolgere, in ottemperanza alle previsioni di legge vigenti in materia, con particolare riguardo alla disciplina normativa in tema di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi per la nomina negli organismi partecipati dagli enti pubblici, nonché in materia di parità di genere.

Art. 4 - Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento

1. I Consorziati, conformemente alle previsioni normative di fonte europea e nazionale, esercitano su ACT un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, nel rispetto dello statuto, della Convenzione e del presente Regolamento, mediante un organismo denominato “*Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento*” (di seguito, per brevità, il “*Comitato Permanente*”).

2. Il Comitato rappresenta e costituisce la sede del coordinamento tra i Consorziati per l’esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e di verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo.

3. Al Comitato, fermo restando quanto ulteriormente previsto al successivo art. 7 del presente Regolamento, compete la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e/o documenti e delle eventuali modificazioni degli stessi:

- a) indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti dei Consorziati nell’Organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le attività svolte e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai medesimi Consorziati;
- b) piani e programmi di ACT;
- c) budget economico e patrimoniale;
- d) modifiche relative all'organigramma dell’Azienda speciale consortile qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni organizzative;
- e) bilancio di esercizio e documenti affini;
- f) modifica dello statuto, della Convenzione e del presente Regolamento;
- g) criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- h) definizione della tipologia dei servizi affidabili all’Azienda speciale consortile;
- i) ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei Consorziati, in relazione agli adempimenti imposti dalla disciplina normativa vigente.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità delle attività e dei servizi svolti, dell'efficienza ed economicità della gestione, acquisendo altresì periodicamente informazioni, anche mediante appositi report elaborati dall’Azienda speciale consortile, sull’assetto organizzativo dell’Azienda speciale consortile e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per

l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5. Il Comitato trasmette all'Azienda speciale consortile, entro 30 (trenta) giorni, la propria approvazione preventiva in relazione agli atti di cui al precedente comma 3, informando comunque tutti i Consorziati mediante posta elettronica certificata. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà formato il silenzio accoglimento e potrà quindi prescindere dalla approvazione preventiva espressa dello stesso Comitato.

6. Gli organi di ACT, ove deliberino in senso difforme dal Comitato, sono comunque tenuti a motivare specificatamente e adeguatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento delle finalità statutarie di ACT.

Art. 5 - Composizione del Comitato

1. Al fine di garantire una compiuta ed equa rappresentatività per la totalità dei Comuni e della Provincia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di controllo, il Comitato è composto da 3 (tre) membri di cui:

- 1 rappresentante della Provincia di Reggio Emilia (Presidente della Provincia);
- 1 rappresentante del Comune di Reggio Emilia (Sindaco del Comune di Reggio Emilia);
- 1 rappresentante dei restanti Comuni nominato nel Comitato in sede di Assemblea dei soci dell'Azienda speciale consortile.

2. Ciascun membro del Comitato, come sopra individuato, è portatore della quota di fondo consortile degli enti consorziati che rappresenta.

3. Ciascun membro del Comitato, come sopra individuato, potrà delegare la carica di membro del Comitato, anche in forma permanente, nel rispetto delle norme vigenti.

4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso per il ruolo ricoperto.

5. Al rappresentante del Comune di Reggio Emilia sono attribuite le funzioni di presidente del Comitato.

6. Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato dell'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile; in caso di sostituzione di un membro, il nuovo nominato decade dall'incarico alla scadenza degli altri membri del Comitato.

7. Il Comitato è convocato dal suo presidente presso la sede dell'Azienda speciale consortile o in altro luogo istituzionale opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un singolo membro. L'avviso di convocazione deve essere inviato, via posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta oppure, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

8. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei presenti sulla base del criterio "*una testa un voto*". A parità di voti prevale la maggioranza del capitale dell'Azienda speciale consortile rappresentato dai votanti.

9. Il Comitato, ai fini dell'effettivo svolgimento delle relative attività così come previste dal presente Regolamento, si avvale delle strutture tecniche e amministrative dei Consorziati che saranno individuate, d'intesa tra gli stessi, con successivo atto del medesimo Comitato.

Art. 6 - Requisiti e condizioni

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto di cui al presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ACT deve integrare e/o rispettare i seguenti requisiti e/o condizioni:

a) divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla gestione di ACT;

b) realizzazione dell'attività prevalente nello svolgimento delle attività e dei compiti affidati dai Consorziati; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale;

c) previsione degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo, mediante esplicito richiamo statutario alle modalità con cui i Consorziati esercitano sull'Azienda speciale consortile un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, attraverso le forme e le modalità di consultazione, di direzione, di coordinamento e di controllo congiunto disciplinate dal presente Regolamento;

d) sottoposizione alla preventiva approvazione del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di tutti gli atti e/o documenti indicati al precedente art. 4, comma 3, nonché delle relative ed eventuali modifiche, secondo le modalità e i termini ivi previsti;

e) obbligo di trasmissione di report periodici al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda speciale consortile, sullo specifico andamento delle attività affidate o comunque svolte nonché su ogni altra operazione di rilievo, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento;

f) nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), secondo i requisiti di esperienza, competenza e autonomia normativamente previsti;

g) eventuale attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

h) esclusione della carica di vicepresidente, salvo che la stessa risulti necessaria per la temporanea sostituzione del presidente di ACT in caso di suo impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente spettanti per la carica di componente dell'Organo amministrativo;

i) divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti dell'Organo di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonché divieto di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi Consorziali;

l) divieto di istituire organi diversi da quelli espressamente disciplinati dallo statuto e dalla disciplina normativa vigente;

m) rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi amministrativi e di controllo a composizione collegiale, garantendo la presenza di entrambi i generi almeno con rapporto 1:3, in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa vigente.

2. Il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo costituisce presupposto essenziale

per l'esercizio del controllo congiunto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 7 - Tipologie di controllo

1. Controllo preventivo sui servizi affidabili. Il Comitato esprime parere preventivo sulla tipologia dei singoli servizi affidabili all' Azienda speciale consortile da parte dei Consorziati i quali, nell'ambito delle proprie esigenze e della rispettiva organizzazione, possono decidere di volta in volta quali tipologie di servizi affidare all' Azienda speciale consortile, nel rispetto dell'oggetto statutario di ACT e della disciplina normativa e regolamentare in vigore al momento dell'affidamento (come a titolo esemplificativo in tema di contrattualistica pubblica, reclutamento del personale, anticorruzione e trasparenza); il Comitato definisce altresì le modalità e i criteri generali per l'espletamento dei servizi affidati.

Le modalità per il rilascio del parere sulla affidabilità del servizio sono le medesime previste ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Controllo strategico e programmatico. I Consorziati, tramite il Comitato, esercitano nei confronti dell'Azienda speciale consortile poteri di indirizzo strategico e programmatico che si esplicano nell'emanazione di pareri preventivi ai sensi del precedente art. 4, comma 3.

E' necessario il parere preventivo del Comitato sul piano programma e sui piani strategici, finanziari, economici, industriali e patrimoniali nonché sui piani di investimento di breve e di lungo periodo dell'Azienda speciale consortile.

Il piano programma, i piani strategici, finanziari, economici, industriali e patrimoniali nonché i piani di investimento di breve e di lungo periodo sono trasmessi al Comitato mediante posta elettronica certificata, il quale rilascia il parere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di parere preventivo; se entro tale termine il Comitato non si pronuncia sull'oggetto in relazione al quale è richiesto il parere preventivo, lo stesso si dà per espresso favorevolmente. In ogni caso, l'eventuale parere negativo da parte del Comitato deve essere debitamente motivato. Nel caso di parere negativo, ogni atto dell'Organo di amministrazione o dell'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, che non si attenga al parere del Comitato, comporta responsabilità diretta e deve essere adeguatamente motivato.

Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai piani strategici, finanziari, economici, industriali e patrimoniali, nonché dai piani di investimento di breve e di lungo periodo, dell'Azienda speciale consortile, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi della

medesima Azienda speciale consortile, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione di cui al presente periodo, il Comitato può richiedere in qualsiasi momento atti e/o documenti all'Azienda speciale consortile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Controllo qualitativo. Il controllo qualitativo prevede attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito, rigoroso e costante controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di svolgimento delle attività e dei servizi.

Tale controllo si effettua nel rispetto dei principi e degli standard di settore, fermo restando che i parametri specifici a cui attenersi sono definiti in ciascun contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda speciale consortile nel rispetto dei criteri generali stabiliti al successivo art. 9.

Il controllo qualitativo avviene anche attraverso il sistema di *reporting* disciplinato al successivo art. 10.

4. Controlli economici e finanziari. Il Comitato provvede altresì a effettuare il monitoraggio economico-finanziario, da espletarsi:

- a) in forma preventiva, preordinata all'analisi del piano programma e del budget;
 - b) in forma concomitante, esercitato sullo stato di attuazione del budget e del piano programma, attraverso l'analisi dei report periodici economico finanziari;
 - c) in forma consuntiva, attraverso l'analisi del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- Il Comitato ha la facoltà di effettuare qualunque verifica tesa ad accertare che le attività dell'Azienda speciale consortile non compromettano gli equilibri economici e finanziari dei Consorziati.

Art. 8 - Accesso agli atti e/o ai documenti di ACT

1. ACT mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica ai sensi del presente Regolamento.

2. Ogni membro del Comitato può altresì richiedere ai competenti organi di ACT la trasmissione di tutti gli atti e/o i documenti inerenti alle attività di svolgimento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo alle attività e alle operazioni tecniche, gestionali o consortili che abbiano inciso ovvero che siano potenzialmente in grado di determinare effetti sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità delle attività e dei servizi gestiti dall'Azienda speciale consortile.

Art. 9 - Modalità di controllo sulle attività affidate dai Consorziati

1. Le attività e i servizi possono essere affidate ad ACT, ovvero alla relative controllate (ove ammissibile ai sensi delle normative dispositive vigenti), dai Consorziati, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che disciplinano i relativi rapporti e definiscono le finalità e i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività consortile, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale dei corrispondenti Consorziati sulle attività e sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto, anche ai sensi del precedente articolo 1 comma 3.

2. I contratti/convenzioni di cui al precedente comma 1 individuano, in attuazione del presente Regolamento, gli specifici compiti affidati all'Azienda speciale consortile e, in particolare, disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine i contratti/convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per l'Azienda speciale consortile di segnalare immediatamente al Consorziato interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per il Consorziato di indire riunioni, anche urgenti, con l'Azienda speciale consortile, che è tenuto a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà, per il personale designato dal Consorziato interessato, di accedere agli uffici e locali dell'Azienda speciale consortile per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà, per il Consorziato, di ottenere dall'Azienda speciale consortile, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari del medesimo Consorziato, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo confronto tra le parti;
- e) la facoltà, per il Consorziato, di fornire all'Azienda speciale consortile, nel rispetto del programma

generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dall'Azienda speciale consortile in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art. 10 - Principio di separazione economica

1. I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio ad ACT sono esclusi da qualsiasi responsabilità economica, legale, amministrativa e patrimoniale derivante dalle attività svolte da ACT nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi anche ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

2. ACT adotta, ai fini del precedente comma 1, sistemi di contabilità separata per distinguere: a) le attività, gli oneri e i costi relativi ai servizi affidati ad ACT direttamente da singoli Consorziati ai sensi del precedente art. 1, comma 3; b) le altre attività consortili.

3. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti.

Art. 11 - Sistema di *reporting*

1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo di cui al presente Regolamento, l'Azienda speciale consortile è tenuto a predisporre, con periodicità e modalità da definirsi in accordo tra l'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile e il Comitato, un sistema di *reporting*, che fornisca puntuali informazioni sull'andamento della gestione dell'Azienda speciale consortile, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata da quest'ultimo.

2. Ogni membro del Comitato, qualora ritenga la suddetta reportistica non sufficientemente esaustiva, ha facoltà di richiedere all'Azienda speciale consortile integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività, dei servizi e su qualunque dinamica gestionale.

Art. 12 - Referto e segnalazioni

1. Il Comitato provvede a trasmettere a tutti i Consorziati, nonché all'Assemblea e all'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile, due relazioni semestrali, di cui una a consuntivo,

sull'andamento economico, finanziario e gestionale dell'Azienda speciale consortile. Il Comitato provvede altresì, a richiesta di qualunque Consorziato, ad acquisire e a trasmettere tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque opportune per consentire l'esercizio effettivo del controllo congiunto sull'Azienda speciale consortile da parte di ogni Consorziato.

2. A fronte di eventuali disservizi o carenze gestionali, il Comitato sottopone ai Consorziati, con la collaborazione dell'Azienda speciale consortile, proposte per la risoluzione delle criticità nonché per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'Azienda speciale consortile.

Art. 13 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento e ogni relativa modificazione sono approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.

Art. 15 - Entrata in vigore e disposizione temporanea

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della relativa approvazione in Assemblea di ACT da parte dei Consorziati.

2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di controllo e vigilanza, l'attuale Conferenza di Coordinamento e Controllo rimane in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato.